

Ordinanza concernente l'importazione e l'esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura (OIEVFF)

Modifica dell'8 marzo 2002

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 7 dicembre 1998¹ concernente l'importazione e l'esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura è modificata come segue:

Ingresso, secondo comma

visto l'articolo 3 della legge federale del 25 giugno 1982² sulle misure economiche esterne,

Art. 3, secondo periodo

... Fanno eccezione le importazioni nel quadro del contingente doganale n. 104 secondo l'allegato 3 dell'ordinanza dell'8 marzo 2002³ sul libero scambio.

Art. 6 cpv. 2, primo periodo

² Le parti di contingente doganale liberate per l'importazione secondo l'articolo 5 capoverso 3 lettera a sono assegnate proporzionalmente ai quantitativi richiesti. ...

Art. 9 Controllo della conformità per l'esportazione

¹ L'esportazione delle merci menzionate nell'allegato 2 deve avvenire in conformità delle norme fissate nei regolamenti della Comunità europea di cui all'allegato 2. Essa sottostà al controllo della conformità.

² L'esportatore è tenuto a notificare tempestivamente all'organizzazione incaricata giusta l'articolo 20 il luogo di controllo e la voce di tariffa del prodotto, la quantità nonché la data prevista per la spedizione.

³ L'Ufficio federale può adeguare le indicazioni dell'allegato 2 allo stato in vigore dei regolamenti della Comunità europea.

¹ RS 916.121.10

² RS 946.201

³ RS 632.421.0; RU 2002 ...

Art. 12 cpv. 1^{bis} e 4

^{1bis} Per lo scaglionamento temporale (art. 13) e per la ripartizione (art. 14) i contingenti doganali n. 13 e n. 105 sono computati assieme (parte di contingente doganale aggregata) secondo l'allegato 3 dell'ordinanza dell'8 marzo 2002⁴ sul libero scambio.

⁴ Per importazioni dalla Comunità europea nel quadro delle quote di contingente doganale attribuite secondo l'ordine di accettazione delle dichiarazioni all'atto dello sdoganamento elettronico viene applicata l'aliquota di dazio del contingente doganale n. 105 fino al suo esaurimento.

Art. 13 Scaglionamento temporale del contingente doganale

L'Ufficio federale ripartisce la parte di contingente doganale aggregata su periodi di 7-14 giorni.

Art. 14 cpv. 1 e 2, primo periodo

¹ L'Ufficio federale assegna la parte di contingente doganale aggregata agli aventi diritto a quote di contingente doganale in base alle importazioni all'ADC e all'ADFC da essi effettuate durante i periodi dell'anno precedente fissati nell'articolo 13.

² *Concerne soltanto il testo francese.*

Art. 18a Importazioni di pianticelle di alberi da frutto nel quadro del contingente doganale n. 104

¹ Le quote del contingente doganale n. 104 secondo l'allegato 3 dell'ordinanza dell'8 marzo 2002⁵ sul libero scambio vengono assegnate dall'Ufficio federale sulla base dell'ordine di entrata delle domande di autorizzazione. L'Ufficio federale fissa un termine entro il quale le quote di contingente doganale devono essere esaurite.

² Sono assegnate quote del contingente doganale di 3000 pianticelle al massimo.

³ Gli aventi diritto a quote del contingente doganale possono presentare un'ulteriore domanda non appena abbiano importato la quota assegnata.

⁴ Le quote di contingente doganale non esaurite scadono trascorso il termine fissato. Il quantitativo non utilizzato può essere nuovamente assegnato.

⁵ Il giorno dell'esaurimento del contingente doganale, il quantitativo rimanente viene assegnato proporzionalmente alle domande entrate quel giorno.

Art. 20 cpv. 1

¹ L'Ufficio federale affida ad un'organizzazione privata l'esecuzione del controllo di conformità alle norme della Comunità europea.

⁴ RS 632.421.0; RU 2002 ...

⁵ RS 632.421.0; RU 2002 ...

II

L'allegato 2 è modificato secondo la versione qui annessa.

III

La presente modifica entra in vigore il 1° giugno 2002.

8 marzo 2002

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

3373

Allegato 2
(art. 1 e 9)

Organizzazione del mercato Norme CE concernenti la frutta e la verdura fresche
Voce di tariffa

Legumi freschi e frutti freschi

- 0702.0010/0099 Regolamento (CE) n. 790/2000 della Commissione, del 14 aprile 2000, che fissa la norma di commercializzazione per i pomodori (GU L 95 15.04.00 p. 24)

Modificato l'ultima volta dal regolamento n. 717/2001 (GU L 100 11.04.2001 p. 11)
- 0703.1020/1079 Regolamento (CE) n. 1508/2001 della Commissione, del 24 luglio 2001, che fissa la norma di commercializzazione applicabile alle cipolle e che modifica il regolamento (CEE) n. 2213/83 (GU L 200 25.07.01 p. 14)
- 0703.2000 Regolamento (CE) n. 2288/97 della Commissione, del 18 novembre 1997, recante norme di commercializzazione per gli agli (GU L 315 19.11.97 p. 3)
- 0703.9010/9029 Regolamento (CE) n. 2396/2001 della Commissione, del 7 dicembre 2001, che stabilisce le norme di qualità per i porri (GU L 325 08.12.01 p. 11)
- 0704.1010/1099 e Regolamento (CE) n. 963/98 della Commissione, del 7 maggio 1099.1010/1019 Regolamento (CE) n. 963/98 della Commissione, del 7 maggio 1998, recante norme di commercializzazione per i cavolfiori e i carciofi (GU L 135 08.05.98 p. 18)

Modificato l'ultima volta dal regolamento n. 1135/2001 (GU L 154 09.06.01 p. 9)
- 0704.9011/9049 e Regolamento (CEE) n. 1591/87 della Commissione, del 5 giugno 1987, che stabilisce norme di qualità per i cavoli 0704.2010/2019 e Regolamento (CEE) n. 1591/87 della Commissione, del 5 giugno 1987, che stabilisce norme di qualità per i cavoli cappucci e verzotti, i cavoli di Bruxelles, i sedani da coste, gli 0709.4010/4099 e Regolamento (CEE) n. 1591/87 della Commissione, del 5 giugno 1987, che stabilisce norme di qualità per i cavoli spinaci e le prugne (GU L 146 06.06.87 p. 36) 0709.7010/7019 Regolamento (CEE) n. 1591/87 della Commissione, del 5 giugno 1987, che stabilisce norme di qualità per i cavoli spinaci e le prugne (GU L 146 06.06.87 p. 36)

Modificato l'ultima volta dal regolamento n. 1135/2001 (GU L 154 09.06.01 p. 9)
- 0705.1111/1999 e Regolamento (CE) n. 1543/2001 della Commissione, del 27 luglio 2001, che stabilisce la norma di commercializzazione 0705.2910/2929 Regolamento (CE) n. 1543/2001 della Commissione, del 27 luglio 2001, che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile alle lattughe, alle indivie ricce e alle scarole (GU L 203 28.07.01 p. 9)
- 0705.2110/2119 Regolamento (CEE) n. 2213/83 della Commissione, del 28 luglio 1983, che stabilisce norme di qualità per le cipolle e la cicoria (GU L 213 04.08.83 p. 13)

Modificato l'ultima volta dal regolamento n. 1508/2001 (GU L 200 25.07.01 p. 14)

Organizzazione del mercato Voce di tariffa Norme CE concernenti la frutta e la verdura fresche

- 0706.1010/1029 Regolamento (CE) n. 730/1999 della Commissione, del 7 aprile 1999, che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile alle carote (GU L 93 08. 4.99 p. 14)
- 0707.0010/0049 Regolamento (CEE) n. 1677/88 della Commissione, del 15 giugno 1988, che stabilisce norme di qualità per i cetrioli (GU L 150 16.06.88 p. 21)
Modificato l'ultima volta dal regolamento n. 888/97 (GU L 126 17.05.97 p. 11)
- 0708.1010/1029 Regolamento (CE) n. 2561/1999 della Commissione, del 3 dicembre 1999, che stabilisce la norma di commercializzazione per i piselli (GU L 310 04.12.99 p. 7)
Modificato l'ultima volta dal regolamento n. 532/2001 (GU L 79 17.03.01 p. 21)
- 0708.2021/2099 Regolamento (CE) n. 912/2001 della Commissione, del 10 maggio 2001, che fissa la norma di commercializzazione per i fagiolini (GU L 129 11.05.01 p. 4)
- 0709.2010/2090 Regolamento (CE) n. 2377/1999 della Commissione, del 9 novembre 1999, che fissa la norma di commercializzazione per gli asparagi (GU L 287 10.11.99 p. 6)
- 0709.3010/3019 e 0709.9050/9059 Regolamento (CEE) n. 1292/81 della Commissione, del 12 maggio 1981, che stabilisce le norme di qualità per i porri, le melanzane e le zucchine (GU L 129 15.05.81 p. 38)
Modificato l'ultima volta dal regolamento n. 1135/2001 (GU L 154 09.06.01 p. 9)
- 0709.6011/6012 Regolamento (CE) n. 1455/1999 della Commissione, del 1° luglio 1999, che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile ai peperoni (dolci) (GU L 167 02.07.99 p. 22)
Modificato l'ultima volta dal regolamento n. 2706/2000 (GU L 311 12.12.00 p. 35)
- 0802.3190 Regolamento (CE) n. 175.2001 della Commissione, del 26 gennaio 2001, che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile alle noci comuni con guscio (GU L 26 27.01.01 p. 24)
- 0804.4000 Regolamento (CE) n. 831/97 della Commissione, del 7 maggio 1997, che stabilisce le norme di commercializzazione per gli avocado (GU L 119 08.05.97 p. 13)
Modificato l'ultima volta dal regolamento n. 1167/99 (GU L 141 04.06.99 p. 4)

Organizzazione del mercato Voce di tariffa	Norme CE concernenti la frutta e la verdura fresche
0806.1011/1012	Regolamento (CE) n. 2789/1999 della Commissione, del 22 dicembre 1999, che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile all'uva da tavola (GU L 336 29.12.99 p. 13) Modificato l'ultima volta dal regolamento n. 716/2001 (GU L 100 11.04.01 p. 9)
0807.1100	Regolamento (CE) n. 1093/97 della Commissione, del 16 giugno 1997, recante norme di commercializzazione per i meloni e i cocomeri (GU L 158 17.06.97 p. 21) Modificato l'ultima volta dal regolamento n. 1615/2000 (GU L 214 08.08.01 p. 21)
0807.1900	Regolamento (CE) n. 1615/2001 della Commissione, del 7 agosto 2001, che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile ai meloni e che modifica il regolamento (CE) n. 1093/97 (GU L 214 08.08.01 p. 21)
0808.1021/1039 e 0808.2021/2039	Regolamento (CE) n. 1619/2001 della Commissione, del 6 agosto 2001, che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile alle mele e alle pere e che modifica il regolamento (CEE) n. 920/89 (GU L 215 09.08.01 p. 3)
0809.1011/1099	Regolamento (CE) n. 851/2000 della Commissione, del 27 aprile 2000, che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile alle albicocche (GU L 103 28.04.00 p. 22)
0809.2010/2019 e 0810.1010/1019	Regolamento (CEE) n. 899/87 della Commissione, del 30 marzo 1987, che stabilisce norme di qualità per ciliege e fragole (GU L 88 31.03.87 p. 17) Modificato l'ultima volta dal regolamento n. 888/97 (GU L 126 17.05.97 p. 11)
0809.3010/3020	Regolamento (CE) n. 2335/1999 della Commissione, del 3 novembre 1999, che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile alle pesche e alle nettarine (GU L 281 04.11.99 p. 11)
0809.4012/4094	Regolamento (CE) n. 1168/1999 della Commissione, del 3 giugno 1999, che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile alle prugne (GU L 141 04.06.99 p. 5) Modificato l'ultima volta dal regolamento n. 848/2000 (GU L 103 28.04.00 p. 9)
0810.5000	Regolamento (CEE) n. 410/90 della Commissione, del 16 febbraio 1990, che stabilisce norme di qualità per i kiwi (GU L 43 17.02.90 p. 22) Modificato l'ultima volta dal regolamento n. 888/97 (GU L 126 17.05.97 p. 11)